

Allegato 6

COMUNE DI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Convenzione per l'affidamento del servizio di conferimento per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

L'anno 2017 addì ___ del mese di _____ nella residenza del Comune di _____ sono presenti:

➤ Il Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, nella sua qualità di Responsabile del servizio nel Comune di _____, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse dell'ente che rappresenta;

➤ Sig. Giuseppe QUAGLIA nato a Vittorito (AQ) il 20/11/1945 il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico del COGESA S.p.A., con sede in Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei P.I. 01400150668, dichiara di agire e stipulare in qualità di Rappresentante legale in nome, per conto ed interesse della Cogesa S.p.A. a ciò autorizzato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05/2014 in data 27/06/2014.

Si Premette

- Visto che con provvedimento AIA n. 9/11 del 09 dicembre 2011 la Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 45/2007 e ss.mm.ii., ha autorizzato la società COGESA S.p.A. all'esercizio definitivo dell'impianto di trattamento meccanico e biologico di R.U.I. non pericolosi della società COGESA per una potenzialità pari a 153,33 ton/g per complessive 47.838,96 tonnellate anno;

- Che il Comune di _____ è detentore di una partecipazione azionaria in COGESA S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti Locali;

- Che con delibera consiliare n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di “Convenzione per l’esercizio in forma congiunta del controllo analogo sulla Società COGESA Spa da parte dei Comuni Soci ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000”;

- Che la convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società COGESA Spa è stata sottoscritta da tutti i Comuni Soci;

- Che con delibera consiliare n. _____ del _____ è stata approvata la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del D.Lgs. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 per l’affidamento in house del servizio di conferimento per il trattamento e il successivo avvio a recupero e/o smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e lo schema di “Contratto di Servizio” .

- Che la suddetta relazione è stata preliminarmente ed utilmente pubblicata in data ----- sul sito internet del Comune secondo quanto disposto dall’art. 34 del D.L. 179/2012;

Ciò premesso

le parti stabiliscono quando segue:

1) Premesse :

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2) Oggetto e descrizione del servizio :

Il Comune di _____, in esecuzione della delibera di cui in premessa,

affida al COGESA S.p.A.:

a) l'espletamento del servizio di trattamento meccanico e biologico del CER 20 03 01 nell'impianto della società COGESA e successivo avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento medesimo per:

1. 19.05.03 Frazione Organica Stabilizzata (F.O.S.);

2. 19.12.12 Sovvallo;

3. 19.12.02 Metalli;

4. 19.07.03 Percolato.

b) lo Smaltimento del CER 20 03 03 presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel polo tecnologico COGESA sempre con A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011;

3) Durata della convenzione:

Il servizio viene svolto nel periodo dal _____ al _____, comunque "sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani", ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, ai sensi degli articoli 4 e 17, commi 1, 13 e 14 della Legge Regionale 21.10.2013 n. 36.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito alla scadenza.

4) Modalità di espletamento del servizio:

Il conferimento avverrà nei giorni dal lunedì al sabato esclusi i giorni di divieto alla circolazione, secondo l'orario di apertura degli impianti successivamente comunicato, con appositi ed idonei automezzi ed attrezzature autorizzate al trasporto della specifica tipologia del rifiuto conforme alle prescrizioni di legge vigenti in materia ivi incluse, in particolare, quelle in

materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente naturale; qualora il conferimento per circostanze particolari dovesse essere effettuato in orari diversi da quelli su indicati, saranno addebitati al Comune _____ i costi aggiuntivi.

Al momento dell'ingresso all'impianto, il conducente del mezzo che trasporta i rifiuti dovrà rivolgersi al personale addetto alla pesa per i necessari controlli tecnico-amministrativi. Al conducente dopo lo scarico verrà consegnato lo scontrino relativo alla pesa ove saranno indicati il peso lordo, la tara ed il peso netto del carico trasportato. Nel caso, per il trasporto, il Comune si avvalga di un'altra ditta specializzata, dovrà far pervenire alla società COGESA la relativa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori con idonea categoria e classe di iscrizione, nonché l'elenco degli automezzi e conducenti utilizzati. In caso di accertata irregolarità di tipo tecnico-amministrativo, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il contraente possa pretendere alcunché.

Le prestazioni in oggetto al presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamenti disciplinanti la materia di rifiuti, nonché in base alle "Procedure di conferimento sia all'impianto TMB che alla discarica per rifiuti non pericolosi" trasmesse dalla società e a Voi già note.

5) Obblighi e responsabilità del COGESA:

La società COGESA S.p.A. svolgerà le operazioni di trattamento e smaltimento, nonché la compilazione e la tenuta dei documenti tecnico-amministrativi secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia; inoltre in caso di fermo impianto (di natura tecnica) sarà cura del

conferitario garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

6) Obblighi e Responsabilità del conferente.

Con la stipula della contratto il Comune si obbliga a corrispondere alla società COGESA S.p.A. la tariffa di servizio con le modalità ed in base alla tariffa stabilita negli artt. _____, rispettando altresì le condizioni di aseguito indicate. La società garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 1 del presente contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, sollevando, di conseguenza, la società COGESA S.p.A., da ogni qualsiasi responsabilità in merito. Ogni scarico di rifiuto dovrà essere accompagnato da:

- formulario rifiuti,
- altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

I rifiuti saranno conferiti normalmente presso l'impianto COGESA di Sulmona.

7) Norme di comportamento:

Il COGESA dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro.

8) Autoregolamentazione del diritto di sciopero:

Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, verranno applicate le norme di cui all'art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia.

Sarà cura del COGESA comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.

9) Corrispettivo:

Per il conferimento, il trattamento, lo smaltimento in discarica e/o l'avvio a recupero il corrispettivo presunto annuo si aggira sui € _____/anno circa più IVA.

I costi dovuti al COGESA per il trattamento dei materiali derivanti dalla raccolta sono determinati dalle tariffe di accesso agli impianti, elaborate sulla base di specifici provvedimenti emanati dalle autorità competenti e approvati dall'Assemblea dei Soci del Cogesa con cadenza annuale.

Servizi integrativi, svolti in occasioni di particolari manifestazioni e/o festeggiamenti saranno retribuiti separatamente da parte del Comune.

10) Modalità di pagamento:

La fatturazione avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati sulla base delle vigenti normative relative ai pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione.

11) Evoluzione del servizio:

Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate a modifiche normative e/o tecniche che rendano il servizio sempre più razionale, economico e consono alle richieste dell'utenza.

Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio comporteranno automatiche variazioni del costo del servizio. A fronte di questo il Comune si impegna a modificare eventualmente il proprio Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti ed il corrispettivo a favore del COGESA della presente convenzione.

12) Verifica avvio servizio:

Le parti s'incontreranno, con frequenza semestrale, per la verifica della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie.

13) Spese contrattuali:

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto o ad essa conseguenti, sono a carico della società COGESA SpA.

14) Risoluzione della convenzione:

Il Comune da una parte ed il COGESA dall'altra, hanno la possibilità di recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni:

1. Il Comune, di fronte a gravi oggettive e continuative inadempienze nell'erogazione del servizio da parte del COGESA, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi ha facoltà di risolvere la convenzione. La Giunta Comunale potrà provvedere a deliberare e chiedere la risoluzione della convenzione, dopo aver intimato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno tre volte a distanza di 5 giorni cadauna, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella medesima;

2. Il COGESA può risolvere la convenzione nel caso in cui le prestazioni di cui all'oggetto della presente convenzione siano per esso oggettivamente onerose e non vi sia da parte del Comune il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, così come previsto dall'art. 9.

La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al Comune per iscritto, con raccomandata A/R o telegramma, con indicazione

del termine ultimo di cessazione del servizio a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni.

15) Controversie:

Per quando non indicato nella presente convenzione valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Sulmona.

16) Responsabilità e garanzie assicurative

Il COGESA SpA è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico del Comune. Le parti danno atto del fatto che il gestore risulta già munito di idonea copertura assicurativa RCT/O con un massimale di € 1.500.000,00.

17) Disposizioni finali

Le prestazioni quali-quantitative minime poste a carico di Cogesa S.p.A. dalla presente convenzione costituiscono obblighi di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa. Restano fermi gli obblighi tutti posti a carico delle parti dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. n. 267/2000.

La presente convenzione annulla e sostituisce tutti i precedenti rapporti contrattuali in essere.

Cogesa S.p.A

Comune di _____

L'Amministratore Unico

Il Responsabile del Servizio

(Giuseppe Quaglia)

(_____)

Per espressa approvazione ed accettazione delle clausole di cui ai nn. 3), 6), 7), 10), 11), 12),

16), 17), 18) e 19)

Cogesa S.p.A

Comune di _____

L'Amministratore Unico

Il Responsabile del Servizio

(Giuseppe Quaglia)

(_____)